

33

Comune di POLICORO

Provincia di Matera

art
ivit
sione
ativo
.P.R.
sorto
ento
bano
n.
aria
iene
bile
so
telli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI



V. VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Bosco)



INDICE DEGLI ARTICOLI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento**
- Art.2 - Esclusioni**
- Art.3 - Principi generali**
- Art.4 - Rifiuti urbani**
- Art.5 - Rifiuti speciali**
- Art.6 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani**
- Art.7 - Rifiuti tossici e nocivi**
- Art.8 - Smaltimento**
- Art.9 - Principi generali dello smaltimento dei rifiuti**
- Art.10 - Forme di gestione**
- Art.11- Competenze del Comune**
- Art.12 - Raccolta**
- Art.13 - Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi**
- Art.14 - Divieti e obblighi**
- Art.15 - Ordinanze contingibili e urgenti**



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Don. Nicola Bossa)



TITOLO IV: TUTELA IGIENICO-SANITARIA


- Art.32 - Tutela del personale
- Art.33 - Tutela dell'ambiente
- Art.34 - Vigilanza
- Art.35 - Ruolo dei servizi di igiene

TITOLO V: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- Art.36 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
- Art.37 - Delegazioni

TITOLO VI: VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

- Art.38 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali
- Art.39 - Validità del regolamento
- Art.40 - Sanzioni amministrative
- Art.41 - Sanzioni penali
- Art. 42 - Controlli



TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento reca la disciplina relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915.

In attuazione dell'art.8 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n.915 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della Legge della Regione Basilicata n.19 del 2 Agosto 1980, ai sensi della Legge n.441 del 29 Ottobre 1987, il Comune di POLICORO, dispone l'adozione del presente Regolamento, per le tipologie di rifiuti definite al successivo art.3.

Art.2 - Esclusione

E' esclusa dal presente Regolamento la disciplina delle seguenti tipologie di rifiuti.

- a)- rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b)- rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c)- le carogne e i rifiuti agricoli, limitatamente a materie fecali e altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d)- gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modificazioni;



legge
leggi

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 3 - Principi generali

Ai sensi del presente regolamento per i rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.


I rifiuti sono classificabili in:

- a) - urbani;
- b) - speciali;
- c) - tossici e nocivi.

Art. 4 Rifiuti urbani

Per rifiuti urbani si intendono:

- a) - i rifiuti interni, ingombranti e non, provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, o di servizi, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine ecc...);
- b) - i rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi.
- c) - i rifiuti pericolosi consistenti in:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F;



12. VICE SEGRETARIO COMUNALE
Don. Nicola Saccò



- prodotti farmaceutici.

Art. 5 Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:


- 1)- i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2)- i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3)- i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4)- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5)- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art. 6 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Per rifiuti speciali, assimilabili agli urbani, si intendono i rifiuti derivanti da lavorazione industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per qualità e quantità non superiore a Kg. 10/mq. per anno di superficie tassabile, siano assimilabili agli urbani ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84 allegato n.1 che è parte integrante del presente Regolamento.



Il VICE SEGRETARIO GENERALE
Comitato Interministeriale



MINISTERO DELL'INTERNO
SECRETARIA

Sono da considerare rifiuti speciali assimilabili agli urbani anche i rifiuti elencati nell'allegato n.1 al Decreto del Ministero dell'ambiente 25-5-1989 pubblicato su G. U. n.137 del 14-6-1989 provenienti da strutture sanitarie.

Art.7 Rifiuti tossici e nocivi

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui ai punti 1), 2) e 5) del precedente articolo 5:

a) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1.della Deliberazione 27/07/1984 del C.I. di cui l'articolo 5 del D.P.R. 915/82, qualora le stesse siano presenti in concentrazioni superiori ai valori di CL indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al D.P.R. 915/82, in concentrazione superiore ai valori ricavati Dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Deliberazione 27/07/1884 del C.I.

Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopracitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL, sarà classificato come tossico o nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL, risulta maggiore di 1.

Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazione inferiore a 1/100 delle rispettive CL;



4,
to
vi
o
a
n

ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;

5) Cernità:

le operazioni di selezioni dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio , riutilizzazione o recupero degli stessi:

6) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzature o impianto) al luogo di trattamento:

7) Trattamento intermedio:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento:



8) Trattamento finale:

il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato, o compostaggio.

Art. 9 - Principi generali dello smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto alle disposizioni del D.P.R. n.915/82, e successive modifiche ed integrazioni, e all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e



- mediante azienda municipalizzata;
- mediante concessione ad enti ed imprese specializzati, previa autorizzazione.

L'esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie di Comuni e Consorzi di Comuni, delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane è soggetto ad autorizzazioni specifica.

L'autorizzazione è prescritta inoltre:

- per l'esecuzione di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti medesimi;
- per l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi;
- per l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;
- per l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
- per l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
- per l'esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

Le autorizzazioni, così come la preventiva approvazione di progetti e di elaborati tecnici ad esse afferenti, saranno rilasciate dagli Enti che hanno competenza a provvedere il rapporto alle norme in vigore all'atto della richiesta.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Nicoletta Rognoni)



Art.12 - Raccolta

Per la raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilabili, si provvederà attraverso la distribuzione di contenitori, omologati, collocati nei punti opportuni da indicarsi, in sede di prima applicazione del presente regolamento dall'ufficio di Polizia urbana, sentito il servizio igiene della U.S.L. Il loro numero sarà in rapporto alla produzione dei rifiuti degli utenti divisi per categorie (abitazioni, esercizi commerciali, artigianali, ecc.) e comunque tale da avere il loro massimo utilizzo.

Art.13 - Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

A) Disposizioni di carattere generale

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e di tossici e nocivi, per tutte le fasi di smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilabili, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle forme specifiche contenute del D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento ad un servizio Comunale o ad una azienda municipalizzata o ad una struttura convenzionata, la convenzione di cui all'art.3 del D.P.R. 915/82 sarà stipulata sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale e aggiornata periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.



Sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituite dal piano regionale di smaltimento. I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permette il massimo recupero possibile.

Tali centri saranno gestiti da imprese private le quali devono munirsi, prima dell'inizio dell'attività, dell'autorizzazione regionale e della licenza comunale ai sensi del D.P.R. 915/82 art.6-15.

I gestori degli attuali centri di raccolta devono adeguarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del piano regionale, alle disposizioni del comma precedente.

D) Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti speciali inerti i seguenti materiali:

- quelli provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i ceramici cotti;
- le rocce e i litoidi da costruzione.

Il loro trattamento sarà quello previsto dal precedente art.8.

E) Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e della depurazione degli affluenti.

Compete al Comune oppure al gestore del servizio lo smaltimento dei residui:

Stampa circolare del Comune di Palermo con firma autografa e testo: VICE SEGRETARIO COMUNALE, Nicolo' Bosco

Stampa circolare del Comune di Palermo con il stemma comunale e il testo: Comune di Palermo

duttori di rifiuti tossici e nocivi devono darne comunicazioni al Comune entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Fermo restando l'obbligo riveniente dall'art. 3 D.P.R. 915/82 denuncia annuale, chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali, tossici, nocivi, deve presentare in sede di indicazione dell'area e di richiesta di concessioni edilizia, per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, una relazione che indichi i mezzi e le modalità per lo smaltimento dei rifiuti da produrre.


e) Rifiuti cimiteriali

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazione ed estumulazione. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 10-9-1990, n.285 art. 85 2° comma "Regolamento di polizia mortuaria" ed alle altre leggi o regolamenti vigenti della polizia mortuaria. Per altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori secchi, gli addobbi, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

Art. 14 Divieti ed Obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Bosco)



ri). Il Co
ali di cu
erulenti
altri resi
ti in tutte
ualmente
rispetto
zioni ed
scarico
cautele
urbani
si pro-
trasfor-
o es-
ttore
lativi
pro-



Restando salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

**TITOLO II: NORME RELATIVE ALLE FASI DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI
INTERNI.**

Le norme relative alle fasi di cui al presente Titolo, riguardano:

- 1) definizioni dei rifiuti urbani ed assimilabili di tipo interni;
- 2) conferimento;
- 3) raccolta;
- 4) trasporto;
- 5) trattamento;

Art. 16

1) Definizioni

Per i rifiuti urbani ed assimilabili "interni" devono intendersi:

- a) - rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
- b) - rifiuti ingombranti, quali:
beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti

Stampa circolare con il testo: "VICE SEGRETARIO COMUNALE (Dott. ...)" e una firma manoscritta.


Stampa circolare con il testo: "COMUNE di Pollica" e un stemma al centro.

- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.),
- sostanze liquide,
- materiali accesi,
- materiali (metallici e non) che possono recare danni ai mezzi di raccolta e trasporto.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, ovvero gli imballaggi stessi devono essere depositati accanto al cassonetto; gli utenti eviteranno di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedire la dispersione, gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immetterli nel successivo cassonetto, più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, dovranno essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti ed inoltre, qualora il prelievo avvenga sul marciapiede questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, e gli oggetti taglienti o acuminati prima dell'in-



SECRETARIA COMUNALE
Nicola Bosco

Art.18

3) Raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti conferiti come all'art.17 viene effettuato dal Comune di Policoro entro il perimetro planimetrico definito come da grafici allegati che sono parte integrante nel presente Regolamento.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatorio e non sono ammesse eccezioni alcune.

La frequenza della raccolta viene stabilita con ordinanza del Sindaco in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Art.19

4) Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti del territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministra-

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Bosco



TITOLO III - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 21

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su :

- a) strade ed aree pubbliche;
- b) sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- c) Sulle spiagge marittime e rive dei fiumi.

Art. 22

Raccolta, Spazzamento e Trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune di Policoro entro il perimetro definito nelle allegate planimetrie.

Il perimetro comprende:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali e le nuove strade comunali
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti di strade statali e provinciali;

Comune di Policoro
VICE-SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Iusco)



Art.23


Pulizia di strade, fabbricati, aree scoperte e dei terreni non edificati

Per agevolare la pulizia delle strade, anche in caso di nevicate, è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare la carreggiata dai rifiuti o dalla neve.

A verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombro della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli Uffici Pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruro o di miscele crioidratiche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dalla cunetta, per unlarghezza di mt.200, dall'imbocco dalle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle

SEGRETERIA
VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Nicola Socca



A tale scopo essi devono provvederli dalle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.


Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

Art. 24

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola ...)



In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio fatti salvi la rinvalse della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

Art.27

Espurgo dei pozzetti stradali

Il gestore dei servizi interessati (ENEL - SIP - EAAP - SIDAM) deve provvedere a mantenere sgombri i pozzetti stradali e/o le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare ristagni.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi

Art.28

Raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti viene effettuata differenziando le seguenti specie merceologiche:

- a) rifiuti urbani pericolosi, già prevista obbligatoriamente ai sensi dell'art.3 della legge n.441/87;
- b) rifiuti urbani di cui all'art.3- comma 1- del D.P.R. n.915/82, prevista obbligatoriamente dall'art.9/quarter della legge n.475/88.

Con riferimento al sub a), sono definiti pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile;

Stampa circolare con il testo "SECRETARIA" e "UFFICIO SEGRETERIA". Sotto la stampa è presente una firma e il nome "(Dott. Angela Sacco)".

Stampa circolare con il testo "Comune di Polito" e "UFFICIO SEGRETERIA".

L'istituzione e i termini di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei r.s.u. saranno precisati con apposita Deliberazione Consiliare, seguita da ordinanza del Sindaco, alla quale sarà data opportuna pubblicità.

Art. 29

Disposizioni diverse


Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenuti ad asportare i rifiuti.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a:

- 1) depositare materiali da costruzione o di risulta, in appositi contenitori;
- 2) pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc... o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc... su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al servizio di Polizia Urbana il programma delle iniziative indicando le

VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Bozza)



- pulizia e lavaggio portici permanentemente ad uso pubblico, di veicoli, strade, piazze e scalinate;
- altri eventuali servizi da affidarsi al servizio con apposita delibera del Consiglio Comunale;

Art.31

Area di sosta per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento, i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

TITOLO IV : TUTELA IGIENICO - SANITARIA


Art. 32

Tutela del personale

Tutto il personale addetto al servizio di smaltimento dei rifiuti, qualunque sia la fase cui è preposto, dovrà essere sottoposto a controlli sanitari almeno una volta l'anno.

- Entro il mese di Gennaio, perciò, verrà sottoposto ad aggiornamento l'elenco delle persone addette al servizio.

Tale elenco verrà comunicato alla Unità sanitaria Locale competente, unitamente alla richiesta di visita ed esami, sul cui grado di ap-



- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

I siti adibiti a stoccaggio dei rifiuti, temporaneo o definitivo, o comunque in cui si esegua il trattamento degli stessi saranno oggetto di attenta verifica ambientale, che consisterà in indagini stagionali sugli impatti ambientali potenzialmente ascrivibili alle presenze impiantistiche.

Dette indagini, opportunamente supportate da riscontri analitici, riguarderanno gli elementi ambientali che, a qualunque titolo, possono essere coinvolti.

Art.34

Vigilanza

La vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente servizio della struttura sanitaria pubblica.

L'Ufficio comunale preposto al servizio proporrà al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso. L'attività sarà in ogni caso volta alla organizzazione degli interventi preventivi, di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

DI POLICIA
COMUNE DI POLICIA
VICE SEGRETARIO
(Dott. Nicola Baroni)



Per l'espletamento dei compiti attribuiti al servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari della U.S.L.

TITOLO V: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art.36

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) viene istituita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi.

Nel bilancio tra gettito tariffario e costo dei servizi devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto la forma di materiali e energia.

Debbono essere altresì dedotte le entrate derivanti dallo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che saranno assoggettati ad un regime tariffario differenziato, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento comunale per l'applicazione della tassa.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Bocca)



Art.39

Validità del regolamento

La validità del presente regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, ai sensi delle norme contenute nell'art.62 del T.U.L.C.P.

Art.40

Sanzioni Amministrative

Per l'inosservanza del divieto, previsto dal comma 1 dell'art.9 del D.P.R. 915/82, di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti urbani in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, si applica l'art.24 del decreto che prevede la sanzione amministrativa da L.20.000 a L.100.000; per l'inosservanza dell'analogo divieto, relativo ai rifiuti speciali, al quale fa riferimento il comma 3 della stessa disposizione di legge, la sanzione amministrativa va invece da L.100.000 a L.2.000.000; per l'inosservanza da parte delle imprese che producono o comunque trattano rifiuti, degli obblighi previsti dall'art.11, comma 2, di fornire le informazioni richieste dall'autorità di controllo e di trasmettere, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione,



Allegato n.1

Deliberazione 27 luglio 1984

1.1.1

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3) , 5) del quarto comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento di impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.22, se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cotone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane cassette e pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Nicola Scarot)



- cavi e materiali elettrico in genere;
- pellicole le lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimenti, perchè allo stato liquido; quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della parificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e, simili);


- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad affluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.


c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n.256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n.927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui

VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Nicola Scacco)





IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. Nicola Bosco)





CITTA' DI POLICORO

C.A.P. 75025

PROVINCIA DI MATERA

ORIGINALE

UFFICIO DI SEGRETERIA

N. Prot. 26993 invio a:

Co.Re.Co
 Prefettura

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

167 del Reg.

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 20

1 Convocazione

Sessione ordinaria

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani - D.P.R. 10.9.1982; p. 915

L'anno millenovecentonovanta tre, addì dieci del mese Dicembre in Policoro, nella sala delle adunanze.

Previo avviso scritto, notificato a domicilio, ai sensi dell'art. 36 della Legge 142/1990, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Mario ARBIA si sono riuniti i consiglieri sigg.ri:

	Presenti	Assenti
prof. Giuseppe GUERRA	si	=
sig. Vito Angelo FULCO	si	=
sig. Tommaso CANCELLIERE	=	si
p.a. Antonino SPINELLA	si	=
dr. Giovanni Lucio BIANCO	si	=
p.i. Giuseppe GIORDANO	si	=
sig. Giovanni PICCIARELLI	si	=
dr.ssa Rosa MOREA	si	=
p.e. Nicola PETRACCA	si	=
dott.ssa Maria A. FATICATI	si	=

- 11) dott. Mario FERRANTE
- 12) geom. Biagio F. PADULA
- 13) sig.ra Maria Carmela MELE
- 14) dott. Antonio DI SANZA
- 15) dott. Felice GIAMPIETRO
- 16) sig. Paolo CASTELLUCCIO
- 17) dott. Francesco M. BARRA
- 18) sig. Mario SURIANO
- 19) sig. Michele AZZONE
- 20) dott. Silvano V. GUARINI

	Presenti	Assenti
	si	=

Assiste il Segretario Generale: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Votazione paese

La seduta è pubblica.

Scrutatori i Consiglieri sigg. PETRACCA - MELE - SURIANO-

VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. Nicola Fosco)

IL CONSIGLIO

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ed in particolare l'art. 8 con il quale viene sancito che i Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante concessione ad imprese specializzate debitamente autorizzate;

VISTO la legge regionale 4.9.1986, n. 22 che detta norme integrative di prima attuazione in materia di smaltimento dei rifiuti, al D.P. 10.9.1982, n. 915;

VISTO lo schema di regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani predisposto dall'assessore al ramo;

VISTO il parere favorevole preventivo sullo schema di regolamento predetto espresso dalla Unità Sanitaria Locale n. 7 di Montalba Jonico ai sensi dell'art. 4, lettera b) della L.R. 2.8.1989, 19, con nota 28.10.1993 prot. 10378;

PRECISATO che per l'adozione del presente atto non è necessaria l'acquisizione del parere contabile in quanto lo stesso non attiene ad aspetti finanziari;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai responsabili del settore socio-culturale, ecc.?

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Segretario Generale;

Con 15 voti favorevoli e n. 5 contrari (Di Sanza-Giampietro-Sarra-Castellano-Suriano) espressi per alzata di mano su n. 20 presenti e votanti;

DELIBERA

Approvare l'allegato regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, composto di n. 42 articoli e 2 allegati che viene annesso alla presente per farne parte integrante. Stabilire che la presente deliberazione, insieme all'annesso regolamento e i suoi allegati, dopo l'esame da parte della Sezione Territoriale di Controllo di Matera, verrà ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per la durata di giorni trenta.-



CITTÀ DI POLICORO

CAP 75025

PROVINCIA DI MATERA


UFFICIO DI SECRETARIA

CERTIFICATO DI ESEGUITA RIPUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della deliberazione consiliare n. 167 del 10.12.1993 "Approvazione regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani - D.P.R. 10.09.1982, n. 915" con allegata decisione n. 1829 adottata dalla Sezione Territoriale di Controllo di Matera nella seduta del 21.03.1994 é stata ripubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 25.03.1994 all'11.04.1994 senza opposizioni o ricorsi.-

POLICORO, li 18 APR. 1994



IL SEGRETARIO GENERALE

-Giovanni Pica-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. Mario ARBIA

IL SEGRETARIO GENERALE
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
DOTT. Pietro ESPOSITO
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8.6.90, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

<p>UFFICIO RAGIONERIA</p> <p>VISTO: per conferma del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data ----</p> <p>IL RESP.LE UFF. RAGIONERIA</p> <p>F.to ----</p>	<p>UFFICIO <u>tecnico Am.vo</u></p> <p>VISTO: per conferma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 19.11.1993</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>geom. Petrocelli Domenico</p>	<p>UFFICIO SEGRETERIA</p> <p>VISTO: per conferma del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso in data 25.11.1993</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>F.to dot. Pietro ESPOSITO</p>
---	---	--

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

29 DIC 1993

Che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio a partire dal
come previsto dall'art. 47, comma 1, legge 142/90 (n. 106 Reg. Pub.).

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°).


li,

IL MESSO COMUNALE
F.to Filippo RUBINO

IL SEGRETARIO GENERALE
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
DOTT. Pietro ESPOSITO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo o d'ufficio.

Policoro, li 29 DIC 1993



Prot. n. 1776

Reg. n. 1829

REGIONE BASILICATA
SEZIONE TERRITORIALE DI CONTROLLO
MATERA

IL SEGRETARIO GENERALE
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
dot. Pietro ESPOSITO

Si comunica che questo S.T.C. nella seduta del 21 MAR 1994 ha adottato sul presente atto la seguente decisione: "Non sono stati verificati i vizi di legittimità" presso atto del chiarimento del Comune con la nota 27/19 del 27 febbraio 1994



Il Responsabile dell'Ufficio

COMUNE DI POLICORO - PROV. DI MATERA

Il presente atto è stato sottoscritto messo comunale con nota che il presente atto è stato affisso all'albo comunale

dal 25-3-94 al 11-4-94

Policoro, li 14-4-94

IL MESSO COMUNALE
(Filippo Rubino)